



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 17 (Trattato di estradizione)

Consegna di oggetti a domanda della Parte Richiedente

1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti o i documenti connessi con il reato, rinvenuti in possesso della persona richiesta al momento dell'arresto, sono consegnati alla Parte Richiedente, sempre che tali beni, strumenti, oggetti o documenti costituiscano o possano servire come prova nel processo penale che la persona consegnata in estradizione deve affrontare nel territorio della Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta puo' trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, sempre che tali oggetti si trovino sottoposti a misure cautelari nel territorio della Parte Richiesta, sia nel caso di un procedimento penale in corso sia nel caso di un procedimento di confisca. 3. Quando la Parte Richiesta o terzi abbiano attestati diritti di proprieta' sugli oggetti consegnati alla Parte Richiedente, la Parte Richiedente restituisce tali oggetti alla Parte Richiesta nel termine previamente stabilito tra le Parti e senza alcun onere per la Parte Richiesta. 4. Il sequestro di beni o di elementi probatori non esclude in alcun modo l'obbligo tra le Parti di prestarsi reciprocamente le assistenze che debbono prestarsi, conformemente ad altri strumenti giuridici internazionali in vigore tra le Parti.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di estradizione

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-estradizione-art-17>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 17 (Trattato di estradizione)

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 17 (Trattato di estradizione)

